

Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - sentenze - secondo equità – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014

Appello contro sentenza equitativa del giudice di pace - Omessa indicazione del principio informatore violato - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014